



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 54

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> CASTELLUCCI	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/> PATRONE	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/> ROBERTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7544/12
depositato il 19/04/2012

ASSENTE 2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO
CON.TI CONSORTI

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

AVV. CRESCIMBENI FRANCESCA
C/O STUDIO AVV. M.BUONINCONTRI
VIA G. GIANFRANCESCHI, 46 00166 ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
AVV. BARONE MARIANGELA
PIAZZA PIA, 16 00042 ANZIO RM

altre parti coinvolte:
CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA
VIA DELLE AZALEE 1 00040 ARDEA RM

difeso da:
AVV. FERRARI GIANFRANCO
VIA METAURO, 22 TOR SAN LORENZO 00040 ARDEA RM

SEZIONE

N° 54

REG.GENERALE

N° 7544/12

UDIENZA DEL

10/06/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 16636/54/16


PRONUNCIATA IL:

10-6-16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22-6-16

Il Segretario
Derli



MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

proponeva in data 27.3.2012 ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2011 [REDACTED], notificata al ricorrente l'8.3.2012, dell'importo di euro 2.403,88, relativa all'omesso pagamento del contributo consortile stradale a favore del Consorzio Lido dei Pini Lupetta per l'anno 2011.

Il ricorrente si costituiva in giudizio in data 19.4.2012, rilevando che le somme richieste dal Consorzio non avrebbero potuto essere iscritte a ruolo, né esatte tramite il concessionario della riscossione Equitalia, dal momento che il predetto Consorzio non aveva natura pubblicistica e, avendo natura volontaria e non obbligatoria, non era assoggettato alla disciplina dei consorzi obbligatori, abilitati a riscuotere i contributi consortili dall'art. 7 del decreto legge luogotenenziale n. 1446 del 1918.

Secondo il ricorrente, dalla delibera del Comune di Ardea n. 115 del 18.11.2009, si evinceva che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta era nato come volontario e non aveva mai perso tale qualità nemmeno a seguito dell'incorporazione del Consorzio Caffarella. Infatti non vi era mai stata una formale costituzione di un consorzio obbligatorio; per tale motivo il Consorzio non avrebbe potuto avvalersi del servizio di riscossione a ruolo tramite Equitalia.

Un secondo motivo a sostegno della tesi propugnata dalla ricorrente consisteva nella circostanza che il Comune di Ardea non aveva mai iscritto a bilancio le proprie quote consortili, né aveva mai partecipato a spese di manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico.

Un ulteriore profilo di ricorso riguardava la pretesa illegittimità della cartella di pagamento impugnata, derivante dalla mancanza delle indicazioni previste dall'art. 7 della legge 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), in ordine all'Ufficio cui rivolgersi per chiedere elementi informativi, all'organo innanzi al quale impugnare l'atto per via giurisdizionale o al quale rivolgersi per sollecitare procedure di autotutela, o all'atto di accertamento precedente. Infine, il ricorrente rilevava che il numero di iscrizione a ruolo (2011/011259) era identico a quello relativo ad altro contribuente.

Per tale motivo, chiedeva l'accoglimento del ricorso e la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese del procedimento.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta si costituiva in data 10.5.2012, rilevando che le funzioni di conservazione e manutenzione delle strade gestite dai consorzi obbligatori, quali il Consorzio dei Pini Lupetta, hanno natura pubblicistica, come più volte riconosciuto da decisioni di organi giurisdizionali ordinari (cfr. Tribunale di Velletri, sentenza n. 1890/11; alcune sentenze del Giudice di Pace di Anzio, fra cui la n. 627 del 2011), amministrativi (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 3739/09) e tributari (cfr. sentenza CTR Lazio n. 66/1/05; fra cui la sentenza CTP Roma n. 443/54/11).

Lo stesso Comune di Ardea, con nota del 5.5.1994, aveva peraltro ammesso la sussistenza dell'obbligo di pagare i contributi consortili ed espresso la volontà di farlo, anche se poi tale intenzione non era stata seguita dal pagamento a causa delle difficoltà economiche successivamente riscontrate dall'amministrazione comunale, che tuttavia non ha mai pensato di sciogliere o liquidare il Consorzio, in tal modo ammettendo implicitamente la necessità della sua esistenza.

Quanto ai rilievi formali, il Consorzio rilevava la propria mancanza di legittimazione passiva, trattandosi di questioni pertinenti al concessionario della riscossione.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Equitalia Sud spa si costituiva in data 26.7.2012, obiettando, in ordine ai profili di illegittimità della cartella, che essa era del tutto conforme al modello ministeriale e conteneva tutte le indicazioni previste dalla legge. Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di

questioni relative all'attività dell'ente impositore. Per tali motivi, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

In data 4.6.2014 il difensore del Consorzio reiterava istanza di riunione del presente procedimento con altri quattro procedimenti chiamati all'udienza del 10.6.2014 innanzi a questa sezione, nonché con altri procedimenti pendenti innanzi a diverse sezioni di questa Commissione Provinciale, tutti relativi alla medesima questione legata al pagamento dei contributi consortili; formulava a tal fine istanza di rinvio, che non veniva accolta dal momento che i procedimenti riguardavano (in parte) soggetti diversi e la trattazione congiunta avrebbe comportato il ritardo nella trattazione dei cinque processi già presenti sul ruolo di udienza del 10.6.2014.

All'udienza del 10 giugno 2014, dopo la discussione, la Commissione decideva come in atti.

Diritto.

Va preliminarmente rilevato che, dal punto di vista formale, la cartella impugnata presenta, contrariamente a quanto dedotto, tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e la motivazione della pretesa tributaria riferita al mancato pagamento del contributo consortile a favore del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, pur sintetica, è sufficientemente idonea a mettere in grado il contribuente di difendersi in giudizio. Quanto all'identità del numero di ruolo, essa si spiega in quanto il ruolo è un elenco, formato dall'ente impositore ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute, quindi è possibile che vi sia un solo ruolo per più debitori.

La questione di fondo sottostante al presente giudizio concerne la natura volontaria o obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini Lupetta.

La costituzione di detto Consorzio è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale di Pomezia (RM) in data 30.12.1955; tale delibera ha altresì approvato lo Statuto del Consorzio, l'elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti), il territorio del Consorzio e il criterio di ripartizione delle spese.

Come emerge dalla lettura del testo vigente dello Statuto (facilmente reperibile sul web), deliberato dall'assemblea generale dei soci nella seduta del 25.10.1986 e approvato dalla Regione Lazio – Comitato Regionale di Controllo con atto n. 60 del 13.3.1987, il Consorzio "Lido dei Pini Lupetta", con sede in Ardea – Lido dei Pini, è retto dalle norme statutarie, dal decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, dalle leggi speciali che regolano i consorzi che si pongono scopi come quelli indicati nell'art. 2 dello Statuto medesimo e dal codice civile.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei consorziati, in materia: di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze; di sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale; di costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti; di esecuzione delle opere occorrenti a raggiungere i fini consortili, nell'interesse collettivo dei consorziati; di realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.

Soci obbligatori del Consorzio sono i proprietari (e loro aventi causa) di unità immobiliari, comprese nel perimetro consortile determinato ai sensi dell'art. 3, senza facoltà di recesso o di esclusione.

La riscossione dei contributi consortili è effettuata all'esattore delle imposte dirette del comune di appartenenza (originariamente Pomezia; oggi il territorio del Consorzio rientra nel comune di Ardea) nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, dispone che gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

L'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 prevede che la costituzione dei consorzi previsti dal

decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.

Lo Statuto consortile, nell'intestazione, reca esplicitamente l'indicazione che "il Consorzio è obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126".

Tutto ciò considerato, ed anche alla luce della circostanza che le funzioni consortili in materia di manutenzione e sistemazione delle strade vicinali (alcune delle quali di fatto aperte da anni all'uso pubblico, come emerge da un passo della nota del Comune di Ardea del 16.11.2009, in atti) sono di interesse pubblico, deve ritenersi indubbia la natura di ente pubblico non economico del Consorzio in esame, come peraltro espressamente affermato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3739 del 2009.

In fattispecie analoga a quella considerata, relativa ad altro consorzio costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, la Corte di Cassazione ha rilevato che "l'art. 7 di tale decreto prevede che "i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale" e che "il contributo costituisce onere reale del fondo". La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti dal citato D. L. Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie" (Cass., SSUU, 6 maggio 2013, n. 10403, rv. 625969).

L'adesione al Consorzio in esame è dunque obbligatoria e discende dalla qualità di proprietari (o aventi causa) di unità immobiliari comprese nel territorio consortile; il ricorrente, al riguardo, non ha indicato né comprovato di non essere proprietario di tali unità immobiliari ed è quindi tenuto al pagamento del contributo consortile a favore del Consorzio Lido dei Pini Lupetta.

Ne consegue che il ricorso è infondato e deve essere respinto.


La peculiare complessità delle questioni sottostanti costituisce giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.

Per questi motivi

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Deciso in Roma, il 10 giugno 2014

IL RELATORE
dott. Francesco Patrone



IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Castellucci

